**Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni**

►B

# REGOLAMENTO (CEE) N. 2179/92 DELLA COMMISSIONE

**del 30 luglio 1992**

**recante modalità di applicazione delle misure specifiche all'importazione a favore delle isole Canarie nel settore del tabacco**

(GU L 217 del 31.7.1992, pag. 79)

Modificato da:

| | | Gazzetta ufficiale | | |
|---|---|---|---|---|
| | | n. | pag. | data |
| ►M1 | Regolamento (CEE) n. 1757/93 della Commissione del 30 giugno 1993 | L 161 | 56 | 2.7.1993 |
| ►M2 | Regolamento (CE) n. 1770/94 della Commissione del 19 luglio 1994 | L 184 | 1 | 20.7.1994 |
| ►M3 | Regolamento (Ce) n. 1606/95 della Commissione del 3 luglio 1995 | L 153 | 11 | 4.7.1995 |
| ►M4 | Regolamento (CE) n. 1289/96 della Commissione del 3 luglio 1996 | L 165 | 28 | 4.7.1996 |
| ►M5 | Regolamento (CE) n. 1202/97 della Commissione del 27 giugno 1997 | L 170 | 24 | 28.6.1997 |
| ►M6 | Regolamento (CE) n. 1492/98 della Commissione del 13 luglio 1998 | L 196 | 13 | 14.7.1998 |
| ►M7 | Regolamento (CE) n. 1490/1999 della Commissione del 7 luglio 1999 | L 172 | 32 | 8.7.1999 |
| ►M8 | Regolamento (CE) n. 1459/2000 della Commissione del 4 luglio 2000 | L 164 | 5 | 5.7.2000 |

NB: A partire dal 1º gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

▼B

# REGOLAMENTO (CEE) N. 2179/92 DELLA COMMISSIONE

**del 30 luglio 1992**

**recante modalità di applicazione delle misure specifiche all'importazione a favore delle isole Canarie nel settore del tabacco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore di taluni prodotti agricoli delle isole Canarie ([1]), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio prevede, all'articolo 6, un regime di esenzione dai dazi doganali all'importazione diretta nelle isole Canarie di un quantitativo massimo di 20 000 tonnellate di tabacco greggio e semilavorato, destinato alla fabbricazione locale di tabacchi manufatti;

considerando che, ai fini della gestione di tale regime e per praticità amministrativa, è opportuno applicare, ove possibile, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, recante modalità comuni di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ([2]);

considerando che la quantità massima di tabacco greggio e semilavorato che può beneficiare del regime deve essere suddivisa secondo il fabbisogno dell'industria locale e del commercio, tenuto conto delle tendenze tradizionali di utilizzazione;

considerando che, ai fini di un'oculata gestione amministrativa, è necessario stabilire un calendario per la presentazione delle domande di titoli e certificati e fissare un termine per il loro rilascio;

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1601/92 si applicano a decorrere dal 1º luglio 1992; che è d'uopo prevedere che le modalità d'applicazione di cui al presente regolamento diventino operanti alla stessa data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importazione nelle isole Canarie, in esenzione da dazi doganali, di un quantitativo massimo di 20 000 tonnellate annue di equivalente tabacco greggio scostolato, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1601/92, si svolge secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

La quantità massima di cui al primo comma è suddivisa secondo quanto disposto in allegato. Questa ripartizione può essere rivista durante il periodo d'applicazione su domanda motivata da parte delle autorità spagnole.

Il regime si applica dal 1º luglio al 30 giugno dell'anno civile successivo.

*Articolo 2*

L'importazione dei prodotti di cui all'allegato è soggetta alla presentazione di un certificato di esonero.

([1]) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
([2]) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

▼M3

Salvo contraria disposizione del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis, le disposizioni di cui agli articoli 2 e da 4 a 16 del regolamento (CE) n. 2790/94.

▼B

*Articolo 3*

1. Le domande per il conseguimento dei certificati di esonero sono presentate nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. La Spagna designa l'autorità competente per il rilascio dei certificati.

2. L'autorità competente pubblica i quantitativi disponibili l'ultima settimana del mese precedente a quello di presentazione delle domande.

L'autorità competente assegna i quantitativi disponibili alle varie sottovoci, tenendo conto delle quantità massime indicate in allegato, del fabbisogno dell'industria e del commercio, nonché delle tendenze tradizionali di utilizzazione. I quantitativi dei vari prodotti vengono convertiti nella quantità corrispondente di tabacco scostolato, mediante i coefficienti di equivalenza riportati in allegato.

3. La domanda di certificato è ammissibile soltanto se:

— riguarda un quantitativo non superiore alla quantità disponibile;

— prima della scadenza del termine prescritto per la presentazione delle domande, l'interessato reca la prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione di ►M1 0,2 ◄ ECU/kg.

4. La domanda di certificato e il certificato stesso recano, nella casella 20, la seguente dicitura:

«prodotto destinato alla manifattura di tabacchi».

5. I certificati vengono rilasciati entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

*Articolo 4*

Se, per uno dei prodotti, i quantitativi che formano oggetto di domande di certificati di esonero superano la quantità disponibile, le autorità competenti applicano a ciascuna domanda relativa a tale prodotto un coefficiente uniforme di riduzione, in modo che la quantità disponibile non sia superata. Nell'applicazione di questa misura, è garantita la parità di trattamento degli interessati.

Se il certificato viene rilasciato per un quantitativo inferiore a quello richiesto, l'operatore interessato può ritirare per iscritto la propria domanda nel termine di tre giorni lavorativi dalla data di rilascio. In tal caso, la cauzione relativa al certificato viene svincolata.

*Articolo 5*

Il certificato di esonero è valido per due mesi dalla data del rilascio.

*Articolo 6*

Il quantitativo importato in esenzione da dazi non può superare la quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del certificato di esonero. A questo scopo, nella casella 19 del certificato viene apposta la cifra 0.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 1992.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M8

*ALLEGATO*

**Prodotti che beneficiano dell'esonero dei dazi doganali all'importazione diretta nelle isole Canarie per il periodo dal 1º luglio 2000 al 30 giugno 2001**

| Codice NC | Descrizione del prodotto | Coefficiente d'equivalenza | Quantità massima (t) |
|---|---|---|---|
| 2401 10 | Tabacco greggio non scostolato | 0,72 | 20 000 (1) |
| 2401 20 | Tabacco greggio scostolato | 1,00 | |
| ex 2401 20 | Fasce di sigari, presentate su sostegni in bobine destinate alla fabbricazione di tabacchi (2) | 1,05 | |
| 2401 30 | Cascami di tabacco | 0,28 | |
| ex 2402 10 00 | Sigari spuntati senza involucro | 1,05 | |
| ex 2403 10 00 | Tabacco spuntato (miscele definitive di tabacchi destinate alla fabbricazione di sigarette, sigaretti e sigari) | 1,05 | |
| ex 2403 91 00 | Tabacchi omogeneizzati o ricostituiti, anche in foglia o in fasce | 1,05 | |
| ex 2403 99 90 | Tabacchi espansi | 1,05 | |

(1) La quantità massima di equivalente tabacco greggio scostolato. I quantitativi effettivamente disponibili dei diversi prodotti sono convertiti, nei limiti della quantità di equivalente tabacco greggio scostolato, mediante i coefficienti d'equivalenza, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2.

(2) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare è eseguito applicando le disposizioni comunitarie pertinenti adottate in materia.